UNIVERSITÀ DI PARMA

Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi e delle Tecnologie Industriali – DISTI

Department of Engineering for Industrial Systems and Technologies (DEIST)

REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

L-9 Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE

(approvato nel Consiglio del Corso di Studi del 7-5-2025

approvato nella Commissione Paritetica Docenti Studenti del 13-5-2025

approvato nel Consiglio di Dipartimento del 14-5-2025)

TITOLO I
FINALITA' E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Finalità

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale afferisce alla Classe L-9 (Ingegneria Industriale) ed è incardinato nel Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi e delle Tecnologie Industriali.
2. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.
3. L'Ordinamento Didattico (RAD) è riportato nella scheda SUA-CDS e nell'Allegato 1.
4. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi e delle Tecnologie Industriali e pubblicato sul portale di Ateneo.
5. La laurea in Ingegneria Gestionale è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Art. 2 – Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il corso di studio in Ingegneria Gestionale è retto dal Consiglio di Corso di Studio (CCS) in Ingegneria Gestionale nella composizione prevista dallo Statuto; al fine della definizione del numero legale richiesto per la validità della seduta, si tiene conto anche dei/delle docenti titolari di insegnamenti mutuati da altri corsi di studio. Il CCS è presieduto dal/dalla Presidente del Corso di Studio, eletto/a dai componenti del CCS.
2. Il Consiglio di Corso, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo ha i seguenti compiti:
   a) elabora e sottopone al Consiglio del Dipartimento di afferenza l'Ordinamento Didattico del corso, comprensivo dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali per la classe;
   b) sentiti la Commissione Paritetica Docenti-Studenti e il Dipartimento di afferenza, e consultati/e i/le rappresentanti del tavolo di indirizzo, formula proposte relative agli obiettivi formativi specifici del corso; indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli ed assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall'ordinamento;
   c) determina e sottopone al Consiglio di Dipartimento i requisiti di ammissione al corso di studio, quantificando i debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione, da parte del Dipartimento, di attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero;
   d) propone il Regolamento Didattico del corso di studio;
   e) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'Ordinamento Didattico;
   f) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un/una docente;
   g) predispone la fruizione da parte di studenti e studentesse degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'Ordinamento Didattico;
   h) studia, nelle forme adeguate, un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture;
   i) approva i piani di studio proposti da studenti e studentesse entro le normative degli ordinamenti didattici;
   j) provvede agli adempimenti connessi alla mobilità dei studenti e studentesse ed al riconoscimento di studi compiuti all'estero, conformemente alle Linee Guida di Ateneo per l'attuazione dei programmi comunitari di mobilità di studenti e studentesse;
   k) accerta la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali la risposta di studenti e studentesse all'offerta didattica e controllando

l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello/della studente/studentessa in relazione alle finalità formative previste dall'ordinamento didattico;

l) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti da studenti e studentesse in periodi di tempo superiori a quelli previsti dall'Ordinamento Didattico e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali;

m) determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università.

Art. 3 – Organizzazione della didattica

1. L'Ordinamento Didattico è formulato con riferimento ai Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno per ogni studente/studentessa ivi comprese le ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale. Ad ogni CFU corrisponde un numero di ore di lezione frontale compreso fra 5 e 8, stabilito dal Dipartimento a norma del Regolamento Didattico di Ateneo che contestualmente consente anche una diversa corrispondenza di ore/CFU nei casi specifici di forme didattiche diverse dalle lezioni frontali, quali Esercitazioni, Laboratorio ecc., compiutamente identificate ed elencate nel regolamento medesimo insieme ai limiti di ore/CFU consentiti per ciascuna forma didattica.
3. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente o da una studentessa impegnato/a a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti (CFU).
4. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo/dalla studente/studentessa previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 5..
5. Per conseguire la laurea lo/la studente/studentessa deve avere maturato non meno di 180 CFU, previsti dall'Ordinamento Didattico (Allegato 1) e dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
6. Ogni anno di corso è articolato in due periodi di attività didattica, della durata di almeno dodici settimane ciascuno separati da periodi di esclusiva valutazione finale di studenti e studentesse. Il secondo periodo didattico prevede una finestra di interruzione dell'attività didattica dedicata alla valutazione di studenti e studentesse.
7. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente sul sito web del Corso di Laurea.
8. Nel superamento degli esami gli/le studenti/studentesse devono rispettare le propedeuticità indicate annualmente nel Manifesto degli Studi.
9. Le "Attività a scelta", e le "Altre attività" sono riportate nel Manifesto degli Studi. Tali scelte da parte di studenti/studentesse devono essere effettuate secondo le modalità pubblicate nel Manifesto.

Art. 4 – Piani di studio individuali

1. Lo/la studente/studentessa può presentare un piano di studio individuale, diverso da quello ufficiale compilando un apposito modulo, entro la data indicata nel Manifesto degli Studi.
2. Il piano proposto sarà esaminato dal CCS che valuterà la sua congruità con la formazionenecessaria al conseguimento del titolo e le motivazioni culturali fornite dallo/dalla studente/studentessa.
3. Il piano di studio approvato è vincolante per lo/la studente/studentessa, anche per quanto riguarda gli insegnamenti e le attività formative a scelta.

Art. 5 – Tipologia degli esami e delle verifiche di profitto

1. L'esame di profitto è un processo valutativo sviluppato durante il corso d'insegnamento con prove, esercitazioni e colloqui che si conclude con un voto finale o con un giudizio di idoneità.
2. Le modalità di accertamento della preparazione nonché la possibilità di accertamenti in itinere sono indicate dal docente all'inizio di ogni anno accademico e vengono coordinate nel CCS. Le prove di accertamento in itinere, anche se negative, non precludono allo/alla studente/studentessa la possibilità di sostenere l'esame finale.
3. La valutazione degli insegnamenti integrati è espressa con un unico voto in trentesimi. L'esame si intende superato se la votazione è pari o superiore a 18/30.
4. Le modalità di scelta e di verifica della congruità delle "Attività a scelta" di studenti e studentesse, sono precisate nel Manifesto degli Studi.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e l'acquisizione dei relativi crediti avverrà mediante prove di conoscenza o riconoscimento di crediti su certificazione riconosciuta come riportato nell'Allegato 2.
6. Lo svolgimento delle "Altre attività" previste nel Piano degli studi, può essere verificato mediante la presentazione alla commissione di valutazione, di una relazione o di un elaborato ai soli fini dell'acquisizione dei crediti. L'esito non concorre a determinare il voto di laurea.
7. Le commissioni d'esame sono proposte dai/dalle docenti ufficiali degli insegnamenti all'inizio dell'anno accademico e approvate dal Consiglio di Dipartimento. La nomina delle commissioni per gli esami di profitto spetta al/alla Presidente del CCS. Le commissioni sono presiedute dal/dalla coordinatore/coordinatrice del corso integrato o dal/dalla titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro/a docente titolare di materie affini nominato dal/dalla Presidente del Consiglio di Corso. Le commissioni d'esame sono composte dal/dalla Presidente e da uno o più membri scelti fra altri professori/professoresse ufficiali del corso, i/le ricercatori/ricercatrici ed i/le cultori/cultrici della materia nominati dal Consiglio di Corso e definiti al successivo comma 8. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della commissione, fra cui il/la Presidente. In caso di verbalizzazione on-line, la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal/dalla solo/a Presidente della Commissione. La ripartizione del lavoro delle commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Presidenti.
8. Si intendono cultori/cultrici della materia gli/le esperti/e o studiosi/e, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati/e, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri. Le attività dei/delle cultori/cultrici della materia non danno luogo ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. I/Le cultori/cultrici della materia vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, che al riguardo può predisporre apposito Regolamento.
9. La valutazione di idoneità delle "Altre attività" sarà effettuata da una commissione composta dal/dalla Presidente, nominato/a annualmente dal CCS, e dal tutor, o comunque dal docente responsabile dell'attività.
10. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento, ferma restando la non sovrapponibilità di esami relativi ad insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso. Per ciascun insegnamento devono essere previsti almeno sette appelli di esame, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico e ragionevolmente distanziati nell'ambito della medesima sessione; l'appello articolato in prove scritte e/o orali è da intendersi come un unico esame. Il/la Presidente della commissione di esame può aggiungere, di volta in volta, appelli in aggiunta a quelli già previsti dal calendario. Ogni eventuale spostamento della data di inizio

dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività a studenti e studentesse, dandone notizia, con le relative motivazioni, al/alla Presidente del Consiglio di Corso. Le date e orario di inizio degli appelli resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative avvenute nello stesso giorno.

11. In ciascuna sessione si tengono gli esami di tutti gli insegnamenti.
12. In ciascuna sessione di esame lo/la studente/studentessa in regola con l'iscrizione può partecipare, senza alcuna limitazione numerica nel rispetto del regolamento del corso di studi, a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza.
13. Gli/le studenti/studentesse che abbiano già frequentato il terzo anno di corso possono sostenere esami anche al di fuori delle sessioni ordinarie.

Art. 6 – Attività di tirocinio e/o progetti e laboratori

1. Le attività di tirocinio interno, esterno o in mobilità internazionale sono svolte nell'ambito delle "Altre Attività" previste nel Piano degli studi.
2. I tirocini sono attuati nel rispetto della normativa vigente e secondo la disponibilità accertata di aziende ed enti pubblici e privati, studi professionali, etc., la cui proposta di attività sia conforme agli obiettivi formativi del Corso di Studio. La conformità sarà valutata dal/dalla docente del Corso di Studio tutore/tutrice dello specifico tirocinio.
3. Le attività di tirocinio e/o progetto e laboratorio potranno svolgersi presso strutture dell'Ateneo o di altri Enti.
4. Le attività didattiche di "Attività di progetto e/o laboratorio" e "Tirocinio" possono iniziare dopo che lo/la studente/studentessa abbia acquisito almeno 75 CFU.

Art. 7 – Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale favorisce lo svolgimento di periodi di studio presso università estere, che vengono riconosciuti sulla base di rapporti convenzionali di scambio. È inoltre prevista la possibilità di effettuare presso qualificate istituzioni estere l'attività di tirocinio e/o progetto e laboratorio ed il lavoro di tesi di laurea.
2. L'attività formativa all'estero è monitorata dalla Segreteria Didattica del Dipartimento.

Art. 8 – Composizione e funzionamento delle commissioni d'esame

1. La nomina delle commissioni per gli esami di profitto spetta al/alla Presidente del Consiglio di Corso di Studio.
2. Le commissioni sono presiedute dal coordinatore del corso integrato o dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente titolare di materie affini nominato dal/dalla Presidente del Consiglio di Corso.
3. Le commissioni d'esame sono composte dal/dalla Presidente e da uno o più membri scelti fra gli altri professori ufficiali del corso, i ricercatori/le ricercatrici ed i cultori/le cultrici della materia nominati dal Consiglio di Corso e definiti al comma 11 dell'articolo 41 del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della commissione, fra cui il/la Presidente. In caso di verbalizzazione on-line, la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal/dalla solo/a Presidente di Commissione. La ripartizione del lavoro delle commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei/delle rispettivi Presidenti.

Art. 9 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consta di una relazione scritta (elaborato di tesi) su un progetto o una attività concordati con un/una docente (relatore/relatrice) e autonomamente svolto dallo/dalla studente/studentessa nell'ambito di uno degli insegnamenti o di altre attività formative previste. L'elaborato di tesi viene esposto e discusso durante la seduta di Laurea, che di norma si svolge in presenza. E' altresì possibile scegliere di non presentare l'elaborato inviandolo alla Commissione che lo valuta preliminarmente. In questo caso l'incremento di punteggio è limitato secondo quanto descrittoal comma 5.
2. La valutazione della prova finale sarà effettuata da una Commissione composta da almeno 5 membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo. Potranno far partedella Commissione anche docenti supplenti o a contratto. La partecipazione di questi ultimi docenti sarà possibile solamente nel periodo di durata della supplenza o del contratto. La commissione è nominata dal Direttore/Direttrice del Dipartimento di afferenza del corso di studio.
3. La relazione per la prova finale può essere redatta in lingua inglese con un ampio sommario in lingua italiana.
4. Il punteggio di ammissione alla prova finale è calcolato come media ponderata delle votazioni migliori per un numero di 150 CFU. Nel conteggio, ad ogni lode verranno attribuiti ulteriori 3/30.Il punteggio di presentazione è espresso su base 110. Allo/alla studente/studentessa che si laurea in corso viene attribuito un bonus di 1 punto. Allo/alla studente/studentessa che nel proprio percorso di studi abbia aderito a programmi di mobilità studentesca acquisendo un minimo di 12 CFU, viene attribuito un bonusdi 1 punto. Gli/le studenti/studentesse che hanno attivamente partecipato agli Organi e agli Organismi di Ateneo riceveranno una menzione speciale in sede di laurea per il servizio offerto.
5. L'incremento di punteggio attribuibile alla relazione finale è pari ad un massimo di 4 punti più l'arrotondamento, per eccesso, del punteggio di ammissione. Tale incremento si riduce ad un massimo di 1 punto più l'arrotondamento, per eccesso, del punteggio di ammissione, se la tesi non è esposta e discussa durante la seduta di Laurea ma semplicemente inviata alla Commissione per la valutazione preliminare.
6. La Commissione di laurea valuterà in modo complessivo la preparazione del/della candidato/candidata tenendoconto delle risultanze dell'intera carriera universitaria, e sarà libera di considerare o meno, nellavalutazione finale, la votazione riportata in eventuali esami sostenuti in soprannumero.
7. Per l'ammissione alla prova finale lo/la studente/studentessa deve aver superato con esito positivo, entro diecigiorni dalla data fissata per l'esame, l'accertamento relativo a tutte le attività previste nel pianodi studio per un totale di almeno 177 crediti.
8. Per ciascun anno accademico sono previste tre sessioni di esami di laurea: estiva, autunnale e invernale. Di norma la prima sessione utile per sostenere l'esame di laurea è quella al termine del secondo periodo del terzo anno di corso. La sessione invernale è una sessione dell'anno accademico precedente e termina alla fine di marzo.

Art. 10 – Termini e modalità di attribuzione e di consegna della relazione finale

1. La domanda di ammissione all'esame di laurea deve essere presentata dal/dalla candidato/candidata secondo le modalità specificate alla pagina https://www.unipr.it/domanda-di-laurea.
2. Il/la relatore/relatrice deve essere un/una docente di un insegnamento del Corso di Studio all'atto della presentazione della domanda.
3. Qualora l'attività relativa allo svolgimento della prova finale comporti periodi di permanenza del laureando presso enti esterni, pubblici o privati, lo/la studente/studentessa, prima dell'inizio di tale attività, dovrà presentare alla Segreteria Didattica di Dipartimento la richiesta di estensione della

garanzia assicurativa.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La votazione viene espressa in centodecimi.
2. L'esame si intende superato se la votazione è pari o superiore a 66/110. Qualora il/la candidato/candidata raggiunga il punteggio di 110/110, la Commissione può attribuire la Lode, con votazione unanime.
3. Il titolo di studio conseguito è la "Laurea in Ingegneria Gestionale (classe delle lauree in ingegneria industriale L-9)".

TITOLO II - MODALITA' DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI

Art. 12 – Immatricolazioni

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale gli/le studenti/studentesse devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Le conoscenze richieste per il conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti dalla durata normale del corso sono rappresentate da una adeguata preparazione nelle discipline matematiche, fisiche e chimiche.

Art. 13 – Il test di ammissione

1. L'accesso al corso di laurea è libero ma è richiesta la partecipazione a un test non selettivo di autovalutazione ("Test di ammissione").
2. Il test consiste in una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti di matematica, logica, fisica e comprensione di un testo. Per gli/le studenti/studentesse il test rappresenta uno strumento di autovalutazione della loro preparazione e attitudine a intraprendere gli studi prescelti. Per il Corso di Studi il test permette di verificare il livello delle conoscenze preliminari di studenti e studentesse, in modo da predisporre, per chi ne necessiti, specifiche attività di orientamento e formazione.
3. Tutti i dettagli relativi al test (gestione e organizzazione del test, calendario e orari delle sessioni, modalità di iscrizione, luogo, modalità di svolgimento, soglie di superamento, criteri di esonero, ecc.) sono pubblicati e raggiungibili da sito del Dipartimento o del Corso di Laurea.
4. Sono previste più sessioni per anno accademico, secondo il calendario pubblicato e raggiungibile da sito del Dipartimento o del Corso di Laurea. È inoltre previsto, in preparazione al test, un Precorso di matematica, che si svolge di norma in settembre. Il Precorso è comunque offerto a tutti gli/le studenti/studentesse.
5. Possono partecipare al test anche gli/le studenti/studentesse iscritti/e al quarto o quinto anno delle scuole superiori.
6. Il test non ha carattere selettivo, pertanto gli/le studenti/studentesse che abbiano ottenuto nel test di valutazione non sufficiente o che non abbiano svolto il test, potranno comunque immatricolarsi. Ad essi, saranno assegnati OFA che dovranno essere assolti mediante l'obbligo di svolgere un'attività formativa di recupero sulle conoscenze di base, da completare entro il 31 agosto dell'anno successivo all'immatricolazione. Per informazioni sull'attività formativa di recupero si rimanda alla pagina del Dipartimento dedicata al test di ingresso.

Art. 14 – Attività formative propedeutiche

1. Per agevolare il raggiungimento di una base di preparazione adeguata comune a tutti gli/le iscritti/iscritte,indipendentemente dalla scuola superiore di provenienza, l'Ateneo e il Dipartimento organizzano una serie di attività formative propedeutiche (precorsi) e di recupero consistenti in lezioni nelle discipline matematiche su conoscenze di base preuniversitarie.
2. I precorsi si tengono, di norma, nel mese di settembre.

TITOLO III - NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 15 – Frequenza e iscrizione agli anni successivi al primo

1. La frequenza ai corsi è un diritto/dovere degli/delle studenti/studentesse. Gli/le studenti/studentesse ottengono automaticamentela firma di frequenza al termine del periodo nel quale l'insegnamento previsto nel loro piano degli studi è stato impartito.
2. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo per gli/le studenti/studentesse già iscritti/e.
3. Lo/la studente/studentessa che non consegue il titolo di studio al termine dalla durata normale viene iscritto come fuori corso.

Art. 16 – Passaggi, trasferimenti e opzioni

1. Il passaggio di studenti/studentesse provenienti da altri corsi di studio sarà approvato dal CCS e il riconoscimento dei crediti acquisiti (o della carriera pregressa) sarà effettuato previa analisi della coerenza degli obiettivi e dei contenuti didattico-formativi.
2. Il CCS indicherà il piano degli studi da completare e l'anno di iscrizione. Gli studi compiuti sono valutati in crediti e riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo, sulla base del Piano ufficiale degli Studi del Corso di Laurea nel rispetto dell'Ordinamento didattico.
3. Agli/alle studenti/studentesse provenienti da corsi universitari stranieri saranno riconosciuti i crediti acquisiti nelle discipline comuni al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dopo valutazione delle relative equipollenze stabilite sulla base del riconoscimento di non meno dell'80% dei relativi contenuti.
4. Sono possibili passaggi od opzioni solamente verso gli anni di corso attivati.

Art. 17 – Valutazione del carico didattico

Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico didattico di lavoro per gli/le studenti/studentesse, al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra CFU attribuiti alle diverse attività formative e il carico di lavoro effettivo.

Art. 18 – Autovalutazione, valutazione e Accreditamento

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale si dota di un sistema di accreditamento iniziale e periodico del corso di studio, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti, e di potenziamento del sistema della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche, coordinandosi con i corrispondenti organi e figure di Ateneo. Quanto sopra in conformità con l'art. 24 del regolamento didattico di Ateneo che a sua volta recepisce l'art. 5 comma 3 della L240/2010, in un'ottica di sviluppo del sistema di Quality Assurance dei corsi di studio e in coerenza con le indicazioni della competente agenzia nazionale e con le linee guida europee (ESG).
2. Il corso di studio, attraverso gli organi deputati, effettua le opportune attività di autovalutazione,

volte a rilevare i propri punti di forza e di debolezza, e ad individuare azioni da intraprendere per introdurre correttivi e miglioramenti alla luce di carenze e criticità eventualmente riscontrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

Art. 19 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento didattico di ateneo, nello statuto e negli altri regolamenti di ateneo e nelle leggi vigenti in materia.

ALLEGATO 1
ORDINAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

ambito disciplinare	settore	CFU min	CFU max	minimo da D.M. per l'ambito
Matematica, informatica e statistica	INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/03 Geometria MAT/05 Analisi matematica MAT/07 Fisica matematica MAT/08 Analisi numerica MAT/09 Ricerca operativa SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	24	39	-
Fisica e chimica	CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 Fisica sperimentale FIS/03 Fisica della materia	12	18	-
	Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 36:	36		

Totale Attività di Base	36 - 57

ambito disciplinare	settore	CFU min	CFU max	minimo da D.M. per l'ambito
Ingegneria gestionale	ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione ING-IND/17 Impianti industriali meccanici ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale	36	57	-
Ingegneria dei materiali	ICAR/08 Scienza delle costruzioni ING-IND/21 Metallurgia ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali	0	12	-
Ingegneria meccanica	ING-IND/08 Macchine a fluido ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente ING-IND/10 Fisica tecnica industriale ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione ING-IND/17 Impianti industriali meccanici	21	36	-
Ingegneria della sicurezza e protezione industriale	ING-IND/10 Fisica tecnica industriale ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione ING-IND/17 Impianti industriali meccanici ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali	9	18	-
	Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45:	-		

Totale Attività Caratterizzanti	66 - 123

ambito disciplinare	CFU min	CFU max	minimo da D.M. per l'ambito
Attività formative affini o integrative	18	33	**18**

Totale Attività Affini	18 - 33

ambito disciplinare		CFU min	CFU max
A scelta dello studente		12	12
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)	Per la prova finale	3	3
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	3	3
	Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c	-	
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)	Ulteriori conoscenze linguistiche	-	-
	Abilità informatiche e telematiche	-	-
	Tirocini formativi e di orientamento	6	6
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	-	-
	Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d		
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali		-	-

Totale Altre Attività	24 - 24

ALLEGATO 2

CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

L'adeguata conoscenza della lingua inglese può essere riconosciuta sulla base delle seguenti certificazioni, eventualmente integrate da quanto previsto dal centro linguistico di Ateneo:
a) certificati rilasciati dagli Enti Certificatori membri dell'Association of Language Testers in Europe - ALTE pari o superiori al livello B1 per la lingua inglese;
b) il Certificato TOEFL con un punteggio per la versione IBT pari o superiore a 57, per la versione CBT pari o superiore a 163 e per la versione PBT pari o superiore a 490;
c) il Certificato IELTS con un punteggio compreso almeno fra 4.5 - 5.5.